

COMUNICATO UFFICIALE N° 09 DEL 02 AGOSTO 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 4 della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 **Stagione Sportiva 2006/2007**

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2006/2007, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI	€	2,60;
- TESSERA IMPERSONALE	€	4,00;
- TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO	€	3,50.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 5 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 5 della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 **Stagione Sportiva 2006/2007**

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 21, della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari fissati per la stagione sportiva 2006/2007.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 21

Il Commissario Straordinario

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2006/2007;
- visto l'art. 21 comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

per la stagione sportiva 2006/2007 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00

- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 15,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse.

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 25,00

4. Tasse per ricorsiA) Lega Nazionale Professionisti

- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare € 259,00
 - ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza € 362,00
 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) € 250,00
 - ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 350,00
 - ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale € 650,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 170,00

B) Lega Professionisti Serie C

- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare € 181,00
 - ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza € 310,00
 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) € 250,00
 - ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 250,00
 - ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale € 400,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 100,00

C) Lega Nazionale Dilettanti

- Campionati Nazionali: Divisione Interregionale, Divisione Calcio a Cinque e Divisione Calcio Femminile

- ricorsi al Giudice Sportivo € 100,00
 - ricorsi alla Commissione Disciplinare € 170,00
 - ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza € 250,00
 - ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) € 320,00
 - ricorsi alla Corte Federale € 320,00
 - ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE) € 170,00
 - ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 170,00

- Campionati Juniores
 - ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) € 200,00

• Campionati Regionali	
- ricorsi ai Giudici Sportivi	€ 78,00
- ricorsi alle Commissioni Disciplinari	€ 130,00
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (C.A.F.)	
• Eccellenza – Promozione – 1 ^a Categoria	€ 280,00
• 2 ^a e 3 ^a Categoria; Calcio a Cinque e Calcio Femminile	€ 200,00
• Campionati Juniores	€ 180,00
- ricorsi alla Corte Federale	€ 280,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE)	€ 130,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)	€ 130,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Tesserati nessuna
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri
ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 65,00

D) Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- ricorsi ai Giudici Sportivi	€ 52,00
- ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° Grado	€ 62,00
- ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (CAF) od alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali	€ 180,00
- ricorsi alla Corte Federale	€ 180,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)	€ 78,00
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) avverso decisioni della Commissione Premi di Preparazione	€ 78,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna
tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri
ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 31,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale	€ 6,50 (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale	€ 11,50 (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" - Esordienti e Giovanissimi cartellino azzurro biennale	€ 23,50 (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori Professionisti di Serie A e B	€ 50,00 (solo tassa tesseramento)
- Calciatori Professionisti di Serie C/1 e C/2	€ 35,00 (solo tassa tesseramento)
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, C1, C2", "Giovani Dilettanti"	€ 4,00 (solo tassa tesseramento)
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€ 6,00 (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)

- Allenatori di Serie A e B	€ 200,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 85,00
- Allenatori di Serie C/1e C/2	€ 100,00
- Massaggiatori di Serie C/1 e C/2	€ 45,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 15,00
- Medici sociali Società professionistiche	€ 75,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 50,00

6. Stampati Federali

Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità dalle Leghe stesse fissate

- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario) € 1,00
(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)

- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali	€ 2,50

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative - Federali:

- Lega Nazionale Professionisti	€ 500,00
- Lega Professionisti Serie C	€ 250,00
- Lega Nazionale Dilettanti	€ 50,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2006/2007–Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- certificato assicurativo "piccoli amici"	€ 2,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 9,50

- Tasse di iscrizione ai campionati:

Giovanissimi Regionali	Società Professionistiche	€ 300,00
	Società Dilettanti	€ 200,00
	Società di Puro Settore	€ 150,00
Allievi Regionali	Società Professionistiche	€ 350,00
	Società Dilettanti	€ 250,00
	Società di Puro Settore	€ 200,00
Giovanissimi Nazionali	Società Professionistiche	€ 400,00
Allievi Nazionali	Società Professionistiche	€ 500,00

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DELLA L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 5 della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 5
Stagione Sportiva 2006/2007

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 19, della F.I.G.C., inerente la nomina della dott.ssa Virginia Filippi nelle funzioni di Direttore Generale della F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 19

Il Commissario Straordinario

- visto l'art. 24, comma 3 lettera o) dello Statuto della F.I.G.C.;

delibera

di nominare la dott.ssa Virginia Filippi nelle funzioni di Direttore Generale della FIGC

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi

1.4. CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 5 della L.N.D. relativa alle Circolari n° 5 e 6-2006 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 13 luglio 2006:

UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 5 – 2006

Oggetto : D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, ha introdotto una serie di disposizioni miranti, tra l'altro, ad acquisire nuove entrate ed a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

Si riportano sinteticamente alcune delle disposizioni che, pur non riferendosi direttamente al settore sportivo, possono essere di maggiore interesse.

Tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali (art. 2)

Sono abrogate le disposizioni che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ed è prevista la possibilità per i liberi professionisti di pubblicizzare i servizi offerti.

Ciò consente la riduzione delle parcelle professionali e la possibilità per l'utente di conoscere, comparare e scegliere il professionista che riterrà più consono alle proprie esigenze.

Interventi nel campo della distribuzione dei farmaci (art. 5)

I farmaci da banco, non soggetti, cioè, a prescrizione medica, potranno essere venduti presso gli esercizi commerciali con l'assistenza, però, di uno o più farmacisti laureati ; viene, inoltre, liberalizzato lo sconto sul prezzo dei farmaci indicato dal produttore o dal distributore.

Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (art. 7)

Per i passaggi di proprietà di auto, moto, motorini, barche, ecc., sia nuovi che usati, non necessità più l'intervento del notaio. L'autenticazione dell'atto e della dichiarazione di vendita può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici degli automobilisti che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari (art 10)

E' stabilito che qualunque modifica unilaterale nelle condizioni contrattuali dei rapporti bancari (tassi, prezzi, ecc.) deve essere comunicata per iscritto al cliente con preavviso minimo di trenta giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale (art. 35)

Comma 1 – Viene stabilita l'applicabilità dell'aliquota IVA del 20% alle consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e sale da ballo, mentre quelle facoltative restano assoggettate all'aliquota del 10%.

Viene, così, bloccata l'elusione posta in essere dai soggetti che utilizzano la formula dell'ingresso libero con consumazione obbligatoria.

Comma 7 – Sanzioni penali per mancato versamento IVA

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'IVA dovuta a seguito di dichiarazione annuale entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, se l'imposta è superiore ad € 50.000. La stessa sanzione si applica chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a € 50.000

Comma 8 – Disciplina IVA sulle locazioni

Sono esenti da IVA tutte le locazioni, anche finanziarie, tra l'altro di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che le hanno costruite per la vendita. In precedenza queste erano assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10%. Tuttavia, alle stesse si applica l'imposta di registro in misura fissa.

Comma 11 – Misure contro l'elusione fiscale in materia di auto

E' prevista, al fine di contrastare l'elusione delle disposizioni fiscali che disciplinano il settore dei veicoli, l'emanazione di provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, sono soggetti ad adattamenti per l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 164 del TUIR e dell'art. 19 bis1 del DPR n. 633/72.

In sostanza, poiché il costo degli autocarri e delle auto "ad uso speciale", quelle, cioè, munite permanentemente di attrezzature ad uso ufficio, è interamente deducibile ai fini del reddito d'impresa, così come è interamente deducibile l'IVA gravante sull'acquisto, si è verificata, negli ultimi anni, un'elusione fiscale con l'immatricolazione come autocarri o come auto "uso ufficio", di autovetture, spesso di lusso, che, con particolari adattamenti, erano, invece, finalizzati ad uso personale.

Pertanto, con le nuove disposizioni, un veicolo omologato come autocarro o "uso ufficio", ma con adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo come vettura ad uso personale, non potrà più godere delle agevolazioni fiscali previste per la categoria.

Comma 12 - Misure per contrastare l'evasione nel campo dell'attività professionale

Sono state introdotte misure per contrastare l'evasione nel campo dell'attività professionale. In particolare viene stabilito l'obbligo di tenere per l'attività stessa conti correnti bancari o postali ai quali devono affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese mentre i compensi in denaro per l'esercizio di arti e

professioni devono essere riscossi soltanto mediante assegni non trasferibili o bonifici, Pos, carte di credito, ecc..

Comma 13 – Società residenti di fatto in Italia

Sono state adottate disposizioni per identificare società di fatto italiane ed operanti sul territorio nazionali ancorché con sede all'estero. Si considera, pertanto, salvo prova contraria, esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da soggetti residenti in Italia.

Commi 21 e 22 – Compravendite di immobili

In materia di imposta di registro sulle compravendite immobiliari, è stato confermato che l'imposta si calcola sul valore catastale con l'obbligo per le parti di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito mentre le spese notarili sono ridotte dal 20 al 30%. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, sull'intero importo di quest'ultimo si applica la sanzione dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Nell'atto devono essere indicate analiticamente le modalità di pagamento e deve essere dichiarato se è intervenuta l'intermediazione di agenti immobiliari. In caso affermativo c'è l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le modalità di pagamento della stessa e i dati identificativi e fiscali del mediatore.

Recupero di base imponibile (art. 37)

Comma 1 – IVA al 20% per alcuni prodotti e prestazioni di servizi

Per alcuni prodotti (a base di zucchero, cioccolato o cacao), per i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e per la prestazione di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'aliquota IVA passa dal 10 al 20%.

Commi 3 e 4 – Disciplina dei dividendi da società residenti nei cd. paradisi fiscali

Sono assoggettati interamente a tassazione gli utili "provenienti" da partecipazioni in società con sede nei cd. paradisi fiscali ancorché transitino presso società a tassazione ordinaria. L'individuazione dei dividendi "provenienti", e non più "corrisposti", fa sì che non si potrà più aggirare il regime di tassazione integrale degli utili in argomento facendoli transitare, come finora possibile, in un altro soggetto estero residente in Paesi a regime fiscale non privilegiato.

Comma 5 – Divieto di ammortamento anticipato sulle auto

Non è più consentito procedere all'ammortamento anticipato sulle auto e sugli altri mezzi di trasporto deducibili al 50%.

Comma 18 – Casi di indeducibilità delle minusvalenze

E' stabilita l'ineducibilità delle minusvalenze dei beni relativi all'impresa se i beni medesimi vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa.

Comma 22 – Disciplina per le persone fisiche non residenti

Viene esclusa la possibilità di godere della "no tax area" per i soggetti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia. Gli stessi soggetti non possono godere delle deduzioni per oneri di famiglia.

Comma 24 – Ritenuta d'acconto per le obbligazioni di fare, non fare o permettere

I redditi corrisposti a fronte dell'assunzione dell'obbligo di fare, non fare o permettere devono essere assoggettati dal sostituto d'imposta a ritenuta a titolo d'acconto del 20%.

Comma 25 – Disciplina delle stock option

Le azioni assegnate ai dipendenti (stock option) sono state, finora, oggetto di una tassazione agevolata. Con la nuova disposizione le stock option vengono assoggettate a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario (art. 37)

Comma 4 – Obbligo per gli operatori finanziari di comunicare i rapporti con i clienti

Gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, società di gestione, ecc.), devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti salvo che per le operazioni effettuate attraverso bollettino di c/c postale di valore unitario inferiore a € 1.500.

Commi 8 e 9 – Ripristino dell'obbligo degli elenchi clienti e fornitori

Viene ripristinato l'obbligo della presentazione dell'elenco clienti e fornitori. L'elenco dovrà essere inviato in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Per il periodo d'imposta in corso alla data del decreto dovrà essere fornito, relativamente al solo elenco clienti, quello dei soli soggetti titolari di partita IVA, nei cui confronti sono state emesse fatture. Dal periodo d'imposta successivo, invece, l'elenco clienti dovrà riguardare anche i soggetti consumatori finali nei cui confronti è stata emessa fattura. Per ciascun soggetto devono essere indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Commi 10, 11, 12, 13 e 14 – Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamenti di imposte

Con decorrenza dal **1° maggio 2007** sono stati fissati nuovi termini per il pagamento delle imposte e per la presentazione delle dichiarazioni.

Dichiarazione dei redditi e Irap dei soggetti all'IRES (Unico): dovrà essere inviata, solo in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese dalla fine del periodo d'imposta, ossia entro il 31 luglio 2007 per le società che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2006 e entro il 31 gennaio 2008 per i soggetti con bilancio al 30 giugno 2007.

La dichiarazione dei redditi e Irap (Unico) 2007 - persone fisiche e società di persone- relativa all'anno 2006 dovrà essere inviata non più entro il 31 luglio ma entro il 30 giugno 2007; l'invio in via telematica, va fatto entro 31 luglio 2007: è introdotto l'obbligo dell'invio telematico anche per le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta un volume d'affari inferiore o uguale a 10.000 euro.

Sostituti d'imposta: Il Cud relativo al 2007 dovrà essere consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio 2008 ed entro il 31 marzo 2008, anziché 30 settembre 2008, andrà inviato in via telematica il mod. 770 sia quello semplificato che quello ordinario relativo all'anno 2007.

La dichiarazione IVA 2007, relativa all'anno 2006, dovrà essere inviata solo in via telematica entro il 31 luglio 2007

Versamenti di imposte: è anticipato dal 20 giugno (o 20 luglio) al 16 giugno (o 16 luglio). Per i soggetti Ires il versamento delle imposte viene anticipato dal 20 al 16 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto le società e gli altri soggetti Ires con bilancio al 31 dicembre dovranno effettuare i versamenti entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, mentre i soggetti con bilancio al 30 giugno dovranno effettuare il versamento entro il 16 dicembre successivo.

Le dichiarazioni ai CAF dovranno essere presentate entro il mese di maggio.

Versamenti ICI: sono anticipati dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dello stesso mese.

Commi 15 e 16 – Esonero dagli obblighi IVA per i contribuenti minimi

La disposizione introduce al D.P.R. n.633/72 (IVA) l'art.32 bis che stabilisce che i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato, o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione dei corrispettivi.

Detti soggetti non possono, però, addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Il regime di franchigia di cui sopra non può essere applicato, tra l'altro, ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, quali ad esempio, quelli che hanno optato per la legge n. 398/91 ed ai soggetti non residenti.

E' possibile optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui sopra trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Commi 18-20 – Misure relative all'attribuzione della partita IVA

Sono introdotte misure relative all'attribuzione delle partite IVA. In particolare, gli uffici finanziari devono concludere il previsto screening sul contribuente che l'ha richiesta.

Commi 33 - 37 – Obbligo per i commercianti di trasmettere in via telematica l'ammontare dei corrispettivi

I soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate) devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi fermo restando quello di emettere fattura su richiesta del cliente.

Le disposizioni dei suddetti commi decorrono dal 1° gennaio 2007.

Commi 38 e 39 – Tassabilità delle plusvalenze su donazioni di immobili acquistati da meno di 5 anni

Rientrano tra i redditi tassabili le plusvalenze realizzate anche nella donazione di immobili acquistati da meno di 5 anni. In precedenza la normativa prevedeva che la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di immobili pervenuti attraverso una donazione non venisse assoggettata a tassazione. Con la nuova disposizione il trattamento fiscale previsto per la cessione di immobili acquistati a titolo oneroso è uniformato a quello in cui l'acquisizione è avvenuta per donazione, ma a condizione che il periodo di 5 anni che rende imponibile la plusvalenza decorra dalla data di acquisto da parte del donante e non dalla data di acquisizione a titolo gratuito.

Comma 45 – Ammortamento opere dell'ingegno e dei marchi d'impresa

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, ecc., sono deducibili in misura non superiore al 50%, (in precedenza, in misura non superiore ad 1/3) del costo mentre quelle relative al costo dei marchi di impresa sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 (in precedenza, ad 1/10).

Comma 49 – Obbligo di pagamento in via telematica di imposte e contributi

A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi.

Comma 50 – Interessi su somme dovute dal Fisco

Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi anatocistici (interesse sugli interessi)-.

Commi 53 e 55 – Abolizione dell'obbligo della dichiarazione ICI e versamento del tributo con F 24

A decorrere dall'anno 2007 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI e l'imposta stessa può essere liquidata in sede di dichiarazione Unico e versata con F 24.

Misure di contrasto del gioco illegale (art 38)

Modifica della disciplina dell'esenzione ICI (art. 39)

E' stata modificata la norma (art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203) che aveva stabilito l'esenzione ICI per gli immobili gestiti dagli enti non commerciali, tra i quali sono da ricondurre anche le associazioni sportive, ancorché gli immobili stessi fossero adibiti ad attività commerciali.

L'art. 39 modifica la disciplina stabilendo, ora, che l'esenzione si applica agli immobili adibiti ad attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Pertanto gli immobili nei quali si svolge sia l'attività istituzionale sia quella commerciale continueranno a godere dell'esenzione mentre per quegli immobili nei quali si svolge solo un'attività commerciale è dovuta l'ICI.

Il decreto legge è entrato in vigore il 4 luglio 2006, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per quelle norme per le quali è prevista nel decreto stesso una diversa entrata in vigore.

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 6 - 2006**

Oggetto: D.L. 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge in data 12 luglio 2006, in corso di pubblicazione, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP –

In data 12 luglio 2006 è stato definitivamente convertito in legge dal Senato il D.L. 7 giugno 2006 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di IRAP.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., conferma all'art. 1, comma 1, come per lo scorso anno, che, in caso di mancato o parziale versamento del saldo o dell'acconto del tributo regionale non si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso e, pertanto, la violazione dell'obbligo di versamento viene sanzionata in misura piena.

Con il comma 1-bis viene stabilito che nelle Regioni che non hanno raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale (*Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia*) si applica sull'IRAP la maggiorazione dell'1% anche in presenza di aliquota ridotta, fatti salvi, comunque, i regimi di esenzione.

Pertanto, se la Regione, per particolari settori, ha stabilito una riduzione dell'aliquota IRAP, questa automaticamente viene maggiorata di un punto percentuale, mentre per i settori totalmente esenti permane l'esenzione.

Il successivo comma 1-ter stabilisce che, nelle Regioni suddette, i contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP, tenendo ovviamente conto della maggiorazione di un punto percentuale, entro il prossimo 20 luglio senza applicare l'aumento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Ne consegue che chi ha versato l'acconto IRAP entro il 20 giugno senza la maggiorazione dell'1%, può versare entro il 20 luglio la differenza senza applicare lo 0,40% e che chi non ha versato affatto l'acconto entro il 20 giugno, potrà effettuare il corretto versamento entro lo stesso termine del 20 luglio 2006 senza applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 118

Si trascrive qui di seguito il Comunicato Ufficiale n. 118 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 182/A, della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2006/2007.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2006

**IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio**

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E

SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art.39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2007.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007 (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

- da sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2006 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione-

- da martedì 1° agosto a giovedì 31 agosto 2006 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

- da giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da sabato 1° luglio a mercoledì 20 settembre 2006 (ore 19.00)

b) da giovedì 26 ottobre a martedì 14 novembre 2006 (ore 19.00).

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. **Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00)

b) da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. **Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00)

b) da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. **Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da *sabato 1° luglio a venerdì 29 dicembre 2006* (ore 13.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre

dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2007.

6. **Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera**

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o proveniente da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

7. **Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" può avvenire nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

8. **Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) **Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *sabato 1° luglio a sabato 15 luglio 2006* (ore 12.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da *venerdì 1 dicembre a giovedì 14 dicembre 2006* (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre 2006.

b) **Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da *sabato 1 luglio a giovedì 31 agosto 2006* (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione
- da *giovedì 4 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2007* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica.

c) **Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)**

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2007 (ore 12.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2007.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DAL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2006 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre 2006.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

2.2) RINNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI – STAGIONE SPORTIVA 2006/07

Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente le procedure relative al **rinnovo delle posizioni di tesseramento** dei calciatori stranieri già tesserati in Italia nella stagione sportiva immediatamente precedente a quella di richiesta, **per le seguenti categorie di tesserati**:

- 1) calciatori stranieri tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (primo tesseramento da calciatore – status 80);
- 2) calciatori stranieri extracomunitari (status 7) e comunitari (status 20)
- 3) calciatori stranieri extracomunitari (status 71) e comunitari (status 70) mai tesserati all'estero che hanno avuto il primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005.

Al riguardo, si rappresenta che anche nella stagione sportiva 2006/2007, tali richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati e le Divisioni di competenza delle Società interessate, secondo i termini qui di seguito riportati.

Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 182/A del 31.03.06

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza in corso di validità

*Per i **minori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento la documentazione sottoindicata:*

Calciatori extracomunitari

- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una sola calciatrice per Società)

- La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
- La residenza del calciatore **deve** essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all'estero primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 182/A del 31.03.06
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

2.3) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Andrea Bonato Fabris (f.f. Presidente), dal dott. Andrea Del Vecchio (ff Segretario) e dal sig. Ivano Fornasier con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 27 giugno 2006, ha assunto le seguenti decisioni:

RICORSO A.S.D. STALIS CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE GIUSTIZIERI MIRKO E LA AMMENDA COMMUNATE DAL G.S. DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 14.06.2006

La COMMISSIONE,

- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Stalis - Lauco del 11.06.2006, valida per il Campionato Carnico di 2^a cat.;
- Visti i provvedimenti, pubblicati il 14.06.2006 sul C.U. n. 61 del Comitato Locale di Tolmezzo, con cui il Giudice Sportivo, squalificava sino al 31.08.2006 il giocatore sig. Giustizieri Mirko (Stalis) e comminava l'ammenda di €.200,00= alla società Stalis;

- Letto il ricorso della A.S.D. Stalis avverso i provvedimenti disciplinari a carico della società e del proprio giocatore, che con toni garbati ripercorreva la vicenda e confermava lo svolgimento dei fatti così come descritti dall'arbitro nel referto, chiedendo infine una riduzione della squalifica inflitta al giocatore e dell'ammenda;
- Ascoltato il presidente della società Stalis, che in maniera accorata ha ribadito quanto già rilevato con il ricorso;
- Ritenuto che, sulla base dei documenti ufficiali, i provvedimenti del G.S. appaiono congrui;

La Commissione Disciplinare

P.Q.M.

- respinge il ricorso relativamente ad entrambe le posizioni, confermando le sanzioni comminate dal G.S.;
- ordina l'incameramento della tassa reclamo.

RICORSO S.S.D. PONTEBBANA AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI PROPRI GIOCATORI DEL BIANCO FABIO E MARCON ALESSANDRO COMMINATE DAL G.S. DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 31.05.2006

La COMMISSIONE,

- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Pontebbana – Val Fella del 28.05.2006, valida per il Campionato Carnico di 3^a cat.;
- Visti i provvedimenti, pubblicati il 14.06.2006 sul C.U. n. 61 del Comitato Locale di Tolmezzo, con cui il Giudice Sportivo, squalificava sino al 31.08.2006 il giocatore Del Bianco Fabio (Pontebbana) e per 4 giornate effettive il giocatore Marcon Alessandro (Pontebbana);
- Letto il ricorso della S.S.D. Pontebbana avverso i provvedimenti disciplinari a carico dei propri giocatori, che propone una visione dei fatti parzialmente alternativa a quella descritta dal direttore di gara nel referto, chiedendo infine una riduzione della squalifica inflitta ai giocatori;
- Ascoltato il presidente della società Pontebbana, il quale ha ribadito quanto già indicato nel ricorso;
- Ritenuto che, sulla base dei documenti ufficiali, i provvedimenti del G.S. appaiono fin troppo benevoli soprattutto nei confronti del giocatore Marcon Alessandro;

La Commissione Disciplinare

P.Q.M.

- respinge il ricorso relativamente ad entrambe le posizioni, confermando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo;
- ordina l'incameramento della tassa reclamo.

3. RIUNIONE PRESIDENTI SOCIETA'

Martedì 25 luglio 2006 si è tenuta presso la sala riunioni dell'albergo "Al Benvenuto di Tolmezzo, una riunione con i Presidenti di società per trattare i seguenti punti:

- eventuali problematiche emerse durante il Campionato in corso;
- definizione e programmazione campionato Allievi ed Esordienti 2006.

Hanno presenziato:

- geom. Gianni Toffoletto, Consigliere Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.-L.N.D.;
- sig. Stefano Monfredo, Presidente Sezione A.I.A. di Tolmezzo;
- sig. Goi Daniele, Responsabile Comitato Attività di Base.

Erano presenti le seguenti società:

ARDITA, ARTA TERME, CAMPAGNOLA, CAVAZZO, CEDARCHIS, EDERA, FUS-CA, MOBILIERI, MOGGESE, NUOVA TARVISIO, OVARESE, PALUZZA, PONTEBBANA, RAVASCLETTO, REAL I.C., VELOX P., VERZEGNIS, VILLA.

4. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006**4.1) "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"- ANTICIPO GARE**

Sabato 05/08/2006		
3^ RITORNO		
ore 20.00	Prima Categoria	PALUZZA - CAMPAGNOLA
ore 17.00	Prima Categoria	MALBORGHETTO - MOGGESE
ore 17.00	Prima Categoria	ILLEGIANA - VILLA (su richiesta delle società)
ore 17.00	Seconda Categoria	FUS-CA - LAUCO
ore 20.30	Terza Categoria	NUOVA TARVISIO - RAPID (su richiesta delle società)
ore 20.30	Terza Categoria	RAVASCLETTO - VAL RESIA (su richiesta delle società)
ore 18.00	Terza Categoria	ARDITA - SAPPADA (su richiesta delle società)

4.2) RISULTATI**GARA DEL 28.07.2006 - 2^ RITORNO**

3^ CATEGORIA		
FOLGORE	- SAPPADA	1 - 4

GARE DEL 30.07.2006 - 2^ RITORNO

1^ CATEGORIA		
RIGOLATO	- OVARESE	2 - 0
CEDARCHIS	- REAL I.C.	2 - 1

2^ CATEGORIA		
STALIS	- MOBILIERI	0 - 2

3^ CATEGORIA		
RAPID	- RAVASCLETTO	1 - 1

GARE DEL 31.07.2006 - 2^ RITORNO

1^ CATEGORIA		
CAMPAGNOLA	- ARTA TERME	5 - 1
VELOX P.	- AUDAX	4 - 2
CAVAZZO	- ILLEGIANA	1 - 2
MOGGESE	- PALUZZA	5 - 1
MALBORGHETTO	- VILLA	0 - 0

2^ CATEGORIA		
EDERA	- COMEGLIANS	2 - 1
VAL DEL LAGO	- FUS-CA	0 - 1
AMPEZZO	- LA DELIZIA	3 - 3
TIMAUCLEULIS	- SAN PIETRO	0 - 3
ENAL CERCIVENTO	- STELLA AZZURRA	3 - 0
LAUCO	- TRASAGHIS	0 - 0

3^ CATEGORIA		
VAL FELLA	- ANCORA	2 - 0

AMARO	- ARDITA	(*)
PONTEBBANA	- BORDANO	2 - 2
VERZEGNIS	- NUOVA TARVISIO	3 - 1
Riposa:	VAL RESIA	

(*) vedi delibera

4.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 01 agosto 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ CATEGORIA

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: RADINA Vincenzo (Real I.C.).

Squalifica per una giornata effettiva di gara: DE PROPHETIS Gianluca e BORTA Aldo (Arta Terme) - VIDALI Maurizio (Ovarese) - CUCCHIARO Nicola (Real I.C.) - GRANZOTTI Riccardo (Cedarchis).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: FORNASIERE Ivan (Campagnola) - ZARABARA Giacomino e PICCO Massimo (Cedarchis) - TIEPOLO Lorenzo (Villa) - ENGLARO Igor (Paluzza).

RECIDIVITA' - 8^AMMONIZIONE: COLMANO Dante (Audax).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

ZEARO Marco (Cavazzo) - BORCHIA Massimo (Villa) - GREGORUTTI Michele (Malborghetto) - CESCUTTI Stefano (Moggesse) - CORTESE Dimitri e MAIERON Igor (Paluzza).

RECIDIVITA' - 7^AMMONIZIONE: RAINIS Federico (Moggesse).

2^ CATEGORIA

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara: BERSAN Renato e FACHIN Attilio (La Delizia) - MACUTAN Massimiliano (Comeglians) - MORO Mario (E. Cercivento) - MENTIL Christian (Stella Azzurra).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: DE MONTE Dario (Ampezzo) - FRANCO Nigel (E.Cercivento) - SIBILLA Cristian (Trasaghis) - ROI Stefano (Mobiliari) - MAIERON Rudi (Timaucleulis) - CUMIN Giovanni (Val del Lago) - BUTTAZZI Matteo, MARTINELLI Massimo e VITTORIO Thomas (Fus-Ca).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI:

STEFFAN Mauro e TONIZZO Fabio (Ampezzo) - LONDERO Eros (La Delizia) - DASSI Gerardo (E. Cercivento) - AGRIMI Massimo, FEDELE Maurizio e TROIA Marco (Trasaghis) - DELLA SCHIAVA Juri (Lauco) - PUNTEL Fabiano (Timaucleulis) - ZANDEGIACOMO Enrico (San Pietro).

A CARICO DI SOCIETÀ

A.S.D. AMPEZZO: ammenda di € 50,00 per comportamento scorretto posto in essere dai propri sostenitori consistito in reiterate minacce nei confronti dell'arbitro e di un giocatore avversario.

3^ CATEGORIA

Gara AMARO - ARDITA del 30.07.2006

Premesso che la gara in oggetto è stata sospesa al 32° minuto del primo tempo a seguito di un'aggressione all'arbitro;

letto il referto di gara ed i relativi allegati di supplemento;

visto il C.G.S.

si delibera

- a carico del giocatore BARNABA Massimiliano (Amaro): squalifica sino al 31/07/2011 per aver reiteratamente ingiuriato e minacciato il direttore di gara e per averlo colpito e strattonato nel mentre estraeva il cartellino per la sua espulsione, facendogli cadere di mano il fischietto, il cartellino ed il porta cartellino. Da ultimo per avergli sferrato un colpo al volto, attingendolo con la mano chiusa a pugno sulla mandibola dx, fatto questo che ha provocato la caduta a terra dell'arbitro con dolore al viso, alla schiena nonché giramenti di testa con fuoriuscita di sangue dalla bocca. L'arbitro è rimasto disteso a terra fino all'arrivo dell'autoambulanza che lo ha trasportato fino al Pronto Soccorso dell'O.C. di Tolmezzo dove gli è stata diagnosticata una contusione alla regione mandibolare dx con prognosi di 2 giorni, salvo complicazioni. Il direttore di gara ha lasciato il Pronto Soccorso nella serata del 30/07/2006.
- A carico del giocatore DI LENARDO Fabio (Amaro): squalifica per cinque giornate effettive di gara a seguito di espulsione comminata per doppia ammonizione, entrambe per proteste, nonché per aver offeso l'onore ed il decoro dell'arbitro e per avergli rivolto una frase minacciosa ad una distanza di circa 50 cm. dal volto, ed avergli scagliato contro un berretto colpendolo al petto.
- A carico del giocatore TOMAT Tyeri (cap. Amaro): squalifica per tre giornate effettive di gara (ex art. 2 comma 2 del C.G.S.) per gli strattoni inferti alla maglia dell'arbitro da un giocatore dell'Amaro in concorso con il giocatore Barnaba Massimiliano, non identificato dal direttore di gara e per non aver assistito lo stesso, nel mentre veniva aggredito verbalmente, disattendendo la sua specifica richiesta.
- A carico dell'allenatore BETTIGA Pier Fortunato (Amaro): squalifica sino al 03/12/2006 per il comportamento antisportivo tenuto da quest'ultimo nei confronti dell'arbitro, consistito nelle ingiurie nel mentre si trovava a terra, dopo essere stato colpito al volto con un pugno da Barnaba Massimiliano, fatto ritenuto particolarmente grave in relazione alla situazione di fatto in cui le frasi sono state rivolte, senza curarsi delle condizioni fisiche in cui l'arbitro versava dopo aver subito il colpo al volto, ed aver mantenuto detto comportamento fino all'arrivo dei Carabinieri.
- di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo: Amaro - Ardita 0 - 3.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due giornate effettive di gara: GONANO Raffaele (Ancora) - VONA Giuseppe (Nuova Tarvisio).

Squalifica per una giornata effettiva di gara: LUPIERI Alex (Folgore) - CIMENTI Marco (Rapid) - DE CRIGNIS Ivan (Ravaschetto) - MARCON Mario (Val Fella).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: ORLANDO Fabio (Bordano) - NASSIMBENI Alessandro (Val Fella) - VISENTIN Alex (Ancora) - VONA Giuseppe (Nuova Tarvisio).

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

MUNER Michele (Folgore) - PLAZZOTTA Maurizio (Ancora).

4.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:

DATA	CAT.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
05/08/2006	1^ CAT.	PALUZZA - CAMPAGNOLA	20.00	Comunale Paluzza

05/08/2006	1^ CAT.	MALBORGHETTO - MOGGESE	17.00	Comunale Malborghetto
05/08/2006	1^ CAT.	ILLEGIANA - VILLA	17.00	Campo Illegio di Tolmezzo
05/08/2006	2^ CAT.	FUS-CA - LAUCO	17.00	Campo Fusea - loc. Curiedi
05/08/2006	3^ CAT.	NUOVA TARVISIO - RAPID	20.30	Campo Fusine Val Romana
05/08/2006	3^ CAT.	RAVASCLETTO - VAL RESIA	20.30	Comunale Ravascletto
05/08/2006	3^ CAT.	ARDITA - SAPPADA	18.00	Comunale Forni Avoltri (*)

(*) tempo attesa 15 minuti

5. COPPA CARNIA 2005/2006

5.1) RISULTATI SEMIFINALI

GARE DEL 26.07.2006 - ANDATA

CAVAZZO	-	CEDARCHIS	2-1	ARTA TERME	-	REAL I.C.	1-3
---------	---	-----------	-----	------------	---	-----------	-----

5.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dr. Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 01 agosto 2006, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara: PAGAVINO Omar e CESCUTTI Simone (Arta Terme) - PICCO Massimo (Cedarchis).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 2^ ammonizione:

D'ORLANDO Tommaso (Cedarchis).

A CARICO DI SOCIETÀ

A.S.D. CAVAZZO: ammenda di € 50,00 per comportamento scorretto posto in essere dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro nel corso della gara.

A.S.D. CEDARCHIS: ammenda di € 50,00 per comportamento scorretto posto in essere dai propri sostenitori nei confronti dell'arbitro nel corso della gara.

5.3) FINALE

La gara di finale si disputerà **MERCOLEDI' 09 AGOSTO 2006 ALLE ORE 20.30** sul campo sportivo "Ai Pini" di Villa Santina tra:

CEDARCHIS	-	REAL I.C.
------------------	----------	------------------

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si risconterà risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

La Società A.S.D. Cedarchis deve considerarsi ad ogni effetto squadra ospitante.

La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

6. 41° TORNEO NOTTURNO "G. ERMOLLI" - MOGGIO UDINESE

6.1) RISULTATI GARE

DATA	GIRONE	GARA	RISULTATO
28.07.2006	A	MOGGESE - LAUCO	1 - 0
26.07.2006	B	MALBORGHETTO - STELLA AZZURRA	3 - 1

6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) nella riunione del 01 agosto 2006, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

7. PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla F.I.G.C.-L.N.D. / Comitato Regionale F.V.G., Via Milano n. 15 * 34132 TRIESTE, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.

1.1) NOMINE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA (C.U. N° 3 della F.I.G.C. del 13/07/2006)

Il Commissario Straordinario

visto l'art.12 comma 4 dello Statuto Federale e l'art. 5, comma 1 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che disciplinano la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo del medesimo Settore;

attesa l'opportunità di derogare alla durata biennale della suddetta nomina, in considerazione della gestione commissariale della Federazione;

d'intesa con il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

delibera

di nominare fino al termine della stagione sportiva 2006/2007 i seguenti componenti del **CONSIGLIO DIRETTIVO del SETTORE PER L' ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**

Vice Presidenti	Salvatore COLONNA (F.I.G.C.) Massimo GIACOMINI (F.I.G.C.)
Componenti	Paolo ANSELMO (A.I.A.C.) Roberto ARMENTI (F.I.G.C.) Aldo BERTELLE (F.I.G.C.) Fabio BRESCI (L.N.D.) Stefano BONACCORSO (F.I.G.C.) Giancarlo CAMOLESE (Settore Tecnico) Alessandro CAVANNA (A.I.A.) Ermanno CORTIS (L.P.S.C.) Renato GIANNARELLI (F.I.G.C.) Giorgio MOLON (F.I.G.C.) Gianfranco SERIOLI (A.I.C.) Gennaro TESTA (F.I.G.C.)

1.2) NOMINE PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA (C.U. N°4 della F.I.G.C. del 13/07/2006)

Il Commissario Straordinario

visto l'art.12 comma 6 dello Statuto Federale e l'art. 10 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che disciplinano la nomina dei Presidenti dei Comitati Regionali del medesimo Settore;

attesa l'opportunità di derogare alla durata biennale della suddetta nomina, in considerazione della gestione commissariale della Federazione;

preso atto della proposta del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e sentiti i Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D.;

delibera

di nominare fino al termine della stagione sportiva 2006/2007 i seguenti **PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI del SETTORE PER L' ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**

C.R. ABRUZZO	Mario COMO
C.R. BASILICATA	Carlo MAGLIA
C.R. CALABRIA	Pietro LO GUZZO
C.R. CAMPANIA	Salvatore AMATRUDO
C.R. EMILIA ROMAGNA	Umberto MOLINARI
C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	Maurizio ZORBA
C.R. LAZIO	Giuseppe CARIDI
C.R. LIGURIA	Massimo BLONDETT
C.R. LOMBARDIA	Valter COTTINI
C.R. MARCHE	Marco BERNACCHIA
C.R. MOLISE	Sergio ZITA
C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA	Giorgio BERGESIO
C.R. PUGLIA	Manlio INCARDONA
C.R. SARDEGNA	Andrea DELPIN
C.R. SICILIA	Aldo VIOLATO
C.R. TOSCANA	Paolo MANGINI
C.R. UMBRIA	Claudio TOMASSUCCI
C.R. VENETO	Giuseppe RUZZA

1.3) ONERI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 (CU N° 2 DEL 21/07/2006 DEL S.G.S. ROMA)

1. Gratuità dell'attività calcistica giovanile

La partecipazione all'attività calcistica giovanile non agonistica è gratuita. Le società non sono tenute al versamento di alcun onere economico per la partecipazione alle seguenti attività

- Attività "esordienti" e "pulcini" provinciale e locale;
- Campionati provinciali giovanissimi ed allievi;
- Attività provinciale e regionale di "calcio a 5";
- Attività provinciale e regionale di "calcio femminile".

2. Deposito cauzionale

Le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche che iscrivono le proprie squadre ai Campionati Nazionali sono tenute al versamento di un deposito cauzionale nella misura di:

- Campionato Nazionale Allievi Professionisti € 1.000,00
- Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti € 1.000,00

Le Società appartenenti alle Leghe e che praticano attività giovanile regionale, provinciale o locale, versano un deposito cauzionale unificato presso la rispettiva lega, destinato sia alle attività giovanile che in ambito superiore.

Le Leghe competenti (la L.N.D. attraverso i propri Comitati Regionali) corrispondono periodicamente ai Comitati Regionali del Settore Giovanile e Scolastico le somme dovute.

Le Società di "Puro Settore" versano i seguenti depositi cauzionali:

Per una squadra:

- Campionati Regionali da €. 310,00 a €. 420,00
- Campionati Provinciali da €. 210,00 a €. 260,00

Per più squadre:

- Campionati Regionali da €. 520,00 a €. 620,00
- Campionati Reg.-Prov. da €. 420,00 a €. 520,00
- Campionati Provinciali da €. 260,00 a €. 310,00

N.B.: il Presidente del Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico dovrà applicare l'importo da porre a carico delle società in modo uniforme.

IL SEGRETARIO
Barbara Benedetti

IL PRESIDENTE
Luigi Agnolin

2. ONERI FINANZIARI ATTIVITA' GIOVANILE STAGIONE 2006/2007 - TASSE DI TESSERAMENTO

Al momento dell'acquisto dei cartellini le società verseranno al Comitato Provinciale un anticipo di € 2,00 - rispetto le cifre sottoriportate – corrispondente al solo valore cartaceo del cartellino.

La differenza verrà versata al momento del ritiro dei cartellini - **dopo l'avvenuta vidimazione.**

- Calciatori "giovani" - Pulcini ed Esordienti
Cartellino verde annuale € 6,50
- Calciatori "giovani" - Giovanissimi ed Allievi
Cartellino giallo annuale € 11,50
- Calciatori "giovani" - Esordienti e Giovanissimi
Cartellino azzurro biennale € 23,50
(comprensivi di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)

3. NUOVO MODULO DI TESSERAMENTO

Si allega al presente CU il nuovo modulo accompagnatorio per i tesseramenti. Lo stesso dovrà venir compilato e firmato in tutte le sue parti.

4. ASSICURAZIONE GIOVANI CALCIATORI

Con nota protocollo 20.0235/BB/pg di data 19 luglio 2006 il Settore Giovanile e Scolastico comunica che "per la stagione sportiva 2006-07, i tesserati con cartellino del Settore Giovanile e Scolastico saranno assicurati attraverso la AIG-EUROPE. Tutte le modalità relative alle procedure di assistenza in caso di infortunio saranno comunicate nei prossimi giorni e pubblicate nel sito del Settore Giovanile e Scolastico".

5. ATTIVITA' DI BASE - "SPORTELLLO DI ASCOLTO APERTO"

Allo scopo di promuovere una maggiore collaborazione tra tutti gli interessati e rendere più chiara e rispondente alle diverse esigenze ed aspettative l'attività sportiva dell'Attività di Base, si informa che il Settore Giovanile e Scolastico Regionale, attraverso le sue strutture dell'ATTIVITA' DI BASE, da diverse stagioni sportive ha istituito uno

"SPORTELLLO DI ASCOLTO APERTO"

con recapito

☐ 0431/59178

FAX 0431/59178

e-mail: abase.fvg@fvg.191.it

Chiunque sia interessato, atleti, genitori, tecnici, dirigenti, può inoltrare richieste di informazioni, quesiti sull'attività, segnalazioni circa disguidi, presunte irregolarità, proposte migliorative, interventi di verifica e quant'altro possa essere ritenuto utile.

Si assicura che tutte le comunicazioni ricevute, sia sottoscritte che anonime, saranno valutate ed approfondite dai responsabili regionali e locali.

Si precisa comunque che l'attività suindicata non ha lo scopo di promuovere provvedimenti disciplinari ma principalmente di collaborazione e di ricerca di positive soluzioni per migliorare l'attività del Settore.

Si ringrazia sin d'ora chiunque intenda collaborare in tal senso.

6. ATTIVITA' DI BASE - SCUOLE DI CALCIO

Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze (dal CU n. 1 del S.G.S.-Roma)

In considerazione della necessità di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 6 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali, tutte le Società che svolgono attività anche se in una sola delle categorie di base, Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti, devono presentare in allegato alla domanda di partecipazione all'attività ufficiale locale, tornei Pulcini ed Esordienti, il modulo per il censimento della Scuola di Calcio o Centri Calcistici di Base in allegato al presente C.U., che determinerà successivamente l'appartenenza ad una delle tre tipologie citate.

Il riconoscimento ufficiale della Scuola di Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico tramite il Comitato Regionale SGS competente territorialmente, a cui i Comitati Provinciali, Locali e Delegazioni trasmetteranno i moduli di censimento presentati dalle Società."

I Comitati Competenti di appartenenza non dovranno ritenere valide le iscrizioni ai tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti, se entro 15 giorni dall'inizio del Torneo non verrà consegnato il modulo di censimento della Scuola di Calcio o Centri Calcistici di Base (Allegato 1).

I Comitati Competenti potranno ricevere, eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati nel modulo di censimento anche successivamente alla data di consegna e comunque entro i termini stabiliti dallo stesso Comitato.

Ogni Comitato Regionale potrà stabilire autonomamente il termine ultimo di ricevimento delle richieste di variazione o aggiornamento dati del modulo di censimento, che comunque dovrà essere fissato **entro e non oltre il 30 novembre.**

Nei moduli di censimento è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Società dichiarante la "Scuola di Calcio Qualificata o Scuola di Calcio" o "Centri Calcistici di Base", per i quali dovrà esser assunta la stessa denominazione sociale.

7. MODELLO ACCOMPAGNATORIO TESSERAMENTO

Premesso che Il modello per la trasmissione delle tessere da vidimare è stato modificato con l'aggiunta della data di scadenza del certificato di idoneità. Ciascuna società dovrà usare il nuovo modello che sarà allegato alle tessere alle società e soltanto quello dovrà essere accettato (naturalmente completo in tutte le sue parti).

Si ricorda inoltre che, oltre ai soliti documenti, le società dovranno inviare anche copia del certificato medico di idoneità di ogni giovane calciatore da tesserare.

Si precisa che le tessere da vidimare dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata.

8. XII^ TORNEO CATEGORIA PULCINI "FESTA DELLO SPORT" CAVAZZO CARNICO

Società organizzatrice: A.S.D. Cavazzo.

Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Cavazzo Carnico.

8.1) SQUADRE PARTECIPANTI

1. A.S.D. CAVAZZO

2. A.S.D. MOBILIERI SUTRIO

3. U.S. NIMIS
5. A.S.D. VILLA

4. A.S.D. PRIX TOLMEZZO

8.2) PROGRAMMA GARE

DOMENICA 27 AGOSTO 2006	
ORE 09.00	MOBILIERI - CAVAZZO
	PRIX TOLMEZZO - VILLA
	RIPOSA: NIMIS
ORE 09.50	NIMIS - PRIX TOLMEZZO
	VILLA - CAVAZZO
	RIPOSA: MOBILIERI
ORE 10.40	CAVAZZO - PRIX TOLMEZZO
	MOBILIERI - NIMIS
	RIPOSA: VILLA
ORE 11.30	PRIX TOLMEZZO - MOBILIERI
	NIMIS - VILLA
	RIPOSA: CAVAZZO
ORE 12.20	CAVAZZO - NIMIS
	VILLA - MOBILIERI
	RIPOSA: PRIX TOLMEZZO
ORE 13.15	PREMIAZIONI

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 02 agosto 2006.

Il Presidente
-Emidio Zanier-